

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 11 del 2-7-2012

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED]

L'anno 2012 addì Due del mese di luglio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	x	
Ignone Antonio - Esperto	x	
Erriquez Giuseppe - Esperto		x
Pellè Cosimo - Esperto	x	
Porta Giovanni - OO.SS.	x	
Ribezzo Pasquale - Esperto		
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	x	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	x	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	x	
Vox-Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 16.3.2011, i Sigg. [redacted], titolari della [redacted] con sede in [redacted], Comunicavano alla C.P.A. di Bari, modifiche alla posizione dell'Albo Imprese Artigiane consistenti in: passaggio da socio lavoratore a socio non lavoratore del Sig. [redacted] a far data dal 1.1.1998, cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane;
- in data 25 luglio 2011, la C.P.A. di Bari, deliberava la cancellazione dall'impresa artigiana da far data dal 19.9.2007, data in cui veniva cessata d'ufficio al Registro imprese, comunicando la decisione agli interessati, con nota n. 810 del 14.9.2011, pervenuta in ricezione in data 19.9.2011;
- In data 17.11.2011, pervenuta il 2.1.2012, il Sig. [redacted], proponeva ricorso a questa Commissione motivando in diritto, la decorrenza dei termini in cui si è espressa la Commissione Provinciale per l'Artigianato, ed in fatto, la mancata modifica dello status di socio lavoratore a socio non lavoratore a partire dal 1.1.1998;

Ritenuto che:

- l'art. 16 comma 5 della L.R. n. 6/2005, non modificata dall'art. 28 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1, prevede che: *"La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a deliberare e a notificare la relativa decisione all'impresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dell'integrazione richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda"*;
- la C.P.A. si è espressa oltre i 60 giorni previsti, solo per la comunicazione di cancellazione, ma non si è espressa in merito alla modifica del passaggio da socio lavoratore a socio non lavoratore del Sig. [redacted] a far data dall'1.1.1998;

P.Q.M.

Confermata la relazione istruttoria;

A unanimità di voti espressi nei modi di legge



DELIBERA


- Di accogliere il ricorso del Sig. [redacted] per mancata notifica della modifica richiesta, per la formazione del silenzio accoglimento ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 6/2005 ;

Al sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.
Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

